

	CITTÀ DI ALBANO LAZIALE	Rep. n.
	Città metropolitana di Roma Capitale	del
	REPUBBLICA ITALIANA	
	CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL AFFIDAMENTO DEL	
	SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL	
	RIFIUTO URBANO, IDENTIFICATA CON CODICE EER 20.01.08,	
	PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA COL METODO	
	DEL PORTA A PORTA EFFETTUATA NELLA CITTÀ DI ALBANO	
	LAZIALE "	
	PERIODO 01/06/2025 – 31/05/2027 - C.I.G.	
	= IMPORTO € OLTRE I.V.A. =	
	L’anno duemila venticinque, addì del mese di nella	
	residenza Comunale, innanzi a me Dott.ssa Simona Tanzi, Segretario Generale	
	del Comune, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa ,	
	nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali	
	nell’interesse dell’Ente, ai sensi dell’art. 97 comma 4, lett. c) del D.Lgs 18/08/200	
	n. 267, senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo	
	fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono	
	personalmente comparsi:	
	- Arch..Marco Di Stefano, nato a Roma il 08/10/1969,	
	C.F.:DSTMRC69R08H501C , che dichiara di intervenire in questo atto	
	esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, che	
	rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore IV, con sede in Albano	
	Laziale Piazza della Costituente n. 1, C.F. 82011210588, nel prosieguo	
	denominato “Comune”;	
	- 1 -	

	- nat..... a il/...../.....,	
	C.F....., nella sua qualità di della	
	Società, C.F., P.IVA,	
, iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di	
 al n, domiciliato, per la	
	carica, presso la sede della suddetta società sita	
	a in Via n, di seguito	
	nel presente atto denominato “Contraente” oppure “Affidatario” oppure	
	“Aggiudicatario”;	
	componenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono	
	personalmente certo.	
	PREMESSO CHE	
	a) con Deliberazione di G.C. n. del è stato approvato il	
	progetto relativo per l’affidamento del “ <i>Servizio di trattamento della frazione</i>	
	<i>organica del rifiuto urbano, identificata con codice EER 20.01.08, proveniente</i>	
	<i>dalla raccolta differenziata col metodo del porta a porta, effettuata nella città di</i>	
	<i>Albano Laziale - Periodo Giugno 2025 - maggio 2027”;</i>	
	b) con Determinazione Dirigenziale n. del (determinazione	
	a contrarre), sono state avviate le procedure di gara per l’affidamento del servizio	
	in oggetto, con procedura aperta e con il criterio del minor prezzo;	
	c) in esito alle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale n.	
	del, si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto ed	
	all’affidamento del servizio in oggetto alla società	
	d) l’aggiudicazione è stata comunicata ai controinteressati in data	
, ai sensi dell’art. 90 - comma 1 - del D.Lgs. n. 36/2023;	
	- 2 -	

e) ai sensi dell'art. 17 e 18 del D. Lgs. n. 36/2023 si rende necessario

sottoscrivere

il contratto d'appalto in relazione ai servizi affidati;

f) con verbale prot..... del, redatto ai sensi dell'art. 19

del D.M. n. 49/2018 è stato disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto;

g) relativamente al Contraente è stato acquisito d'ufficio il Documento Unico

di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) prot. n. INPS del

....., depositato agli atti d'ufficio;

h) con la firma del presente contratto il Contraente dichiara:

h.1) di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D.

Lgs. n. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto

grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in

corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il Segretario

Generale i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di

Albano Laziale;

h.2) di accettare e di impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità approvato dal

Comune di Albano Laziale con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del

21/11/2018 e successivi aggiornamenti;

h.3) di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei

dipendenti" adottato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta Comunale

n. 200 del 27/10/2016 e successivi aggiornamenti, reperibile sul sito internet del

Comune www.comune.albanolaziale.rm.it sezione "Albo pretorio/Delibere" e di

impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per

quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione della presente

convenzione;

h.4) di impegnarsi a segnalare al Comune di Albano Laziale qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di attuazione del P.I.I. e/o di l'esecuzione della presente convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle medesime fasi, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

i) Arch. Marco Di Stefano, nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

TUTTO CIO' PREMESSO

a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e durata del contratto, proroghe

1) Il Comune conferisce alla società, che accetta senza riserva alcuna, il *“Servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto urbano, identificata con codice EER 20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata col metodo del porta a porta effettuata nella città di Albano Laziale - Periodo Giugno 2025 - Maggio 2027”*.

2) Nell'ambito e per la durata del presente contratto l'Affidatario si impegna ad accettare e sottoporre a trattamento i rifiuti della tipologia e quantità indicate nel progetto posto a base di gara di cui alla lettera a) delle premesse, alle condizioni indicate nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto ad esso allegato.

3) Il presente contratto avrà durata pari a ventiquattro mesi, con decorrenza dal 01 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2024 o, comunque, dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione.

4) Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta. È escluso il rinnovo tacito.

5) Il Comune, alla scadenza dei ventiquattro mesi, valutate le ragioni di convenienza e l'interesse pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, ha la facoltà di prorogare il contratto, agli stessi patti prezzi e condizioni o a condizioni più favorevoli, per ulteriori sei mesi ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 2 - Norme regolatrici del contratto

1) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante e sostanziale:

- a) i documenti di gara;
- b) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) il D.U.V.R.I.;
- d) il Patto di Integrità;
- e) le polizze di garanzia previste dal D. Lgs. n. 36/2023.

2) Le parti dichiarano che i documenti sopra elencati, dalla lettera b) alla lettera e), vengono materialmente allegati al presente contratto e sottoscritti digitalmente con esso.

3) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti comunque

applicabili ai servizi oggetto dell'affidamento disposto con il presente contratto,

tra le quali a titolo indicativo e non esaustivo:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
- il D. Lgs. n. 81/2008;
- il D. Lgs. n. 152/2006;
- il D.M. n. 49/2018;
- le disposizioni legislative e regolamentari, anche comunali, vigenti comunque applicabili ai servizi oggetto di affidamento.

Articolo 3 – Importo contrattuale, modalità di fatturazione, pagamenti, cessioni di credito

1) L'Importo contrattuale ammonta presuntivamente ad €
(euro/00), oltre I.V.A. nella misura di legge, di cui quanto ad
€,00 (euro milleottocento/00), oltre IVA, per costi della sicurezza
relativi alla riduzione dei rischi legati alle attività interferenti non soggetti a
ribasso d'asta.

2) Il corrispettivo unitario per il conferimento del rifiuto EER 20.01.08 agli
impianti di trattamento finale è pari ad €/tonn (euro a tonnellata)
oltre I.V.A., di cui €/tonn. (euro a tonnellata) per
oneri per la sicurezza: esso è comprensivo di tariffa di accesso agli impianti,
prelievo – trasporto – scarico del rifiuto presso l'impianto di trattamento finale,
eventuali benefit ambientali.

3.1) nel caso in cui il rifiuto venisse destinato ad impianto posizionato ad una
distanza inferiore a 50 km (distanza calcolata tra la sede del Comune di Albano
Laziale, presso Palazzo Savelli sito in Piazza della Costituente n. 1, e la sede

dell'impianto in cui dovrà essere effettuato il conferimento del rifiuto) e dovessero ricorrere le condizioni di cui all'art. 11.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, al prezzo offerto pari a €/tonn (euro a tonnellata) oltre I.V.A. verrà applicato uno sconto pari a €/tonn (euro a tonnellata) oltre I.V.A., per un totale di €/tonn (euro a tonnellata), oltre I.V.A.

4) Il corrispettivo unitario di cui al precedente comma 3 deve intendersi "franco destino". Esso non è soggetto ad adeguamento ISTAT.

5) Il corrispettivo dovuto sarà fatturato mensilmente sulla scorta dei quantitativi di rifiuto EER 20.01.08 effettivamente conferiti nel mese di riferimento. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le parti danno atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. n. 66 /2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014 e del D.M. n.55/2013, che il codice univoco ufficio per la ricezione delle fatture elettroniche, inerente al presente contratto è il seguente: BFXBF3.

6) Il pagamento dovrà intendersi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di emissione della stessa (l'invio sarà effettuato in xml – fatturazione elettronica e la fattura potrà essere anticipata a mezzo e-mail, in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, al seguente indirizzo: fatturazione@pec.comune.albanolaziale.rm.it). Qualora il Comune abbia problemi di ricezione sulla casella di posta certificata o sul sistema informatico, dovrà darne immediata comunicazione all'Affidatario indicando un'altra modalità di spedizione della fattura. Qualora tale comunicazione non sia effettuata da parte del Comune, i termini di pagamento decorreranno comunque dalla data di

emissione della fattura. Ai fini della determinazione delle quantità conferite le parti riconoscono validità unicamente ai cartellini redatti in occasione delle operazioni di pesa che si svolgeranno presso gli impianti destinatari del trattamento finale in occasione di ogni singolo scarico.

7) Le parti convengono che in caso di mancato pagamento del corrispettivo nei termini sopra indicati l’Affidatario avrà facoltà di sospendere il servizio, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 1460 cod.civ., inviando preventiva comunicazione al Comune a mezzo PEC, fatta salva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto con comunicazione da inviarsi al Comune, a mezzo PEC, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

8) Scaduti i termini di pagamento sopra convenuti saranno comunque dovuti gli interessi di cui al D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.

9) I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

10) L’Affidatario dichiara che il/la Sig./Sig.ra, nato/a a il, C.F., è autorizzato/a a riscuotere, ricevere e quietanzare, con firma disgiunta, la somma ricevuta in conto ed a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune (gli atti da cui risulta tale designazione, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto).

11) La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune.

12) Il pagamento del corrispettivo è comunque subordinato alla verifica della sussistenza del requisito di regolarità contributiva in capo all'Affidatario ed agli eventuali subappaltatori/subaffidatari ed all'eventuale applicazione delle disposizioni dell'art. 11, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 36/2023.

13) È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 - comma 13 - del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle citate norme.

14) In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Articolo 4 – Modalità di conferimento

1) Nell'ambito e per la durata del presente contratto il Comune si impegna a conferire e l'Affidatario si impegna a ricevere, in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, un quantitativo di rifiuti indicato nei documenti di gara, salvo le motivazioni di interdizione di cui al successivo art. 5 - commi 2 e 3.

2) Eventuali variazioni significative (superiori al 10%) delle quantità giornaliere e/o annue dovranno essere comunicate dal Comune ed accettate dall'Affidatario con comunicazione scritta, previa impossibilità di conferimento di quantità diverse da quelle previste in contratto. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

3) Le operazioni di gestione dei rifiuti saranno documentate dal Comune e dall'Affidatario, ognuno per quanto di rispettiva competenza, in base alle disposizioni di legge vigente in materia.

4) Il trasporto ed il conferimento dei rifiuti presso l'impianto e/o gli impianti di trattamento finale ed ogni ulteriore attività sono effettuati esclusivamente a cura, responsabilità e spese dell'Affidatario che dichiara di essere titolare di tutte le autorizzazioni e degli altri atti di consenso necessari nonché di possedere i mezzi ed il personale idonei e abilitati e si impegna ad osservare e a far osservare, per quanto si sua competenza, le vigenti disposizioni in materia. Nello svolgere le attività di propria competenza, l'Affidatario dichiara di conoscere ed accettare senza riserve le modalità di conferimento presso gli impianti destinatari del trattamento finale che si impegna ad osservare e a far osservare dai terzi eventualmente incaricati, unitamente ad ogni eventuale ulteriore prescrizione che dovesse essere successivamente impartita ai fini del regolare svolgimento delle suddette attività.

5) Nel caso il Comune proceda direttamente al trasporto del rifiuto agli impianti di trattamento finale esercitando la facoltà prevista dal punto 11.2 – comma 3 – del Capitolato Speciale d'Appalto (impianti di trattamento finale posti a distanza ≤ 50 Km dal Comune di Albano Laziale) il trasporto ed il conferimento dei rifiuti presso l'impianto ed ogni ulteriore attività sono effettuati esclusivamente a cura, responsabilità e spese dello stesso Comune, che dichiara di essere titolare di tutte le autorizzazioni e degli altri atti di consenso necessari (che provvederà a fornire in copia all'Affidatario) nonché di possedere i mezzi ed il personale idonei e abilitati e si impegna ad osservare e a far osservare, per quanto si sua competenza, le vigenti disposizioni in materia. Nello svolgere le attività di propria competenza, il Committente dichiara di conoscere ed accettare senza riserve le modalità di conferimento presso l'impianto indicate nelle informazioni di sicurezza trasmesse dall'Affidatario, che si impegna ad osservare e a far

osservare dai terzi eventualmente incaricati, unitamente ad ogni eventuale ulteriore prescrizione che il contraente dovesse successivamente impartire ai fini del regolare svolgimento delle suddette attività.

Articolo 5 – Sospensione parziale o totale delle prestazioni. Cause di forza maggiore.

1) I servizi oggetto del presente contratto rientrano fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente e, conseguentemente, non possono essere sospesi se non per cause espressamente previste dalla vigente legislazione.

2) L’Affidatario ha la facoltà di non procedere al ritiro dei rifiuti prodotti e/o conferiti dal Comune, ancorché previsti nei limiti dei quantitativi convenuti, qualora si verificano circostanze non imputabili alla stessa che determinino, in tutto o in parte, l’impossibilità di detto ritiro e/o di funzionamento dell’impianto di trattamento finale.

3) Devono intendersi circostanze non imputabili all’Affidatario, che determinano in tutto o in parte l’impossibilità di detto ritiro e/o di funzionamento dell’impianto anche quelle che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito si elencano: a) fermate dell’impianto per manutenzioni ordinarie e straordinarie o per qualsiasi altra causa; b) scioperi; c) guerre o atti di ostilità comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; d) blocchi o embarghi; e) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, cedimenti, incendi, inondazioni o precipitazioni atmosferiche, accumuli di neve o ghiaccio; f) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; g) leggi, normative, atti, provvedimenti, comportamento od omissioni dell’Autorità competenti (ad esempio la revoca, la variazione, l’annullamento, la sospensione di atti autorizzativi o concessori,

provvedimenti di sequestro o comunque interdittivi); h) provvedimenti, comportamenti o omissioni della dei soggetti pubblici competenti che rendano impossibile il conferimento dei rifiuti; i) sospensione del servizio qualora intervenga una richiesta di interruzione dei conferimenti di rifiuti da parte del Comune sede dell'impianto; l) saturazione dei limiti di stoccaggio autorizzati avvenuta per qualsiasi causa (sospensione dei conferimenti da parte di impianti finali di recupero, fermo dell'impianto per guasti impiantistici che impediscono la lavorazione dei rifiuti, ecc.).

4) Al verificarsi delle ipotesi di cui ai precedenti commi, l'Affidatario dovrà dare tempestiva comunicazione scritta al Comune e dovrà impegnarsi a reperire un sito alternativo di conferimento entro il termine massimo di tre giorni.

5) L'Affidatario comunicherà con le medesime modalità di cui al comma precedente l'avvenuto ripristino della funzionalità dell'impianto di conferimento.

Articolo 6 – Caratteristiche dei rifiuti conferiti

1) I rifiuti da conferire presso l'impianto di trattamento finale sono solamente quelli caratterizzati dal codice EER 20.01.08 con esclusione di qualsiasi altra tipologia di rifiuti non prevista nel presente contratto.

2) In ogni caso è vietato il conferimento di rifiuti pericolosi all'impianto di trattamento finale.

3) L'Affidatario ha la facoltà, in ogni momento e senza preavviso, di effettuare verifiche, anche visive, e controlli analitici, anche a campione, sulla tipologia e/o composizione dei rifiuti conferiti all'impianto (la verifica sarà effettuata previa comunicazione scritta al Comune, il quale potrà effettuare il controllo in contraddittorio).

4) Qualora a seguito delle verifiche e/o dei controlli analitici di cui sopra i rifiuti conferiti dovessero risultare non corrispondenti per tipologia e/o composizione al codice EER 20.01.08, l’Affidatario sospenderà i conferimenti e comunicherà tale circostanza al Comune nonché a tutti gli Enti competenti. Lo smaltimento e il trasporto dei rifiuti considerati non idonei saranno pertanto respinti dall’Affidatario e il Comune avrà l’obbligo di immediato ritiro. Ove il Comune non provveda, lo smaltimento sarà effettuato dall’Affidatario verso altro operatore, con obbligo di rimborso delle spese sostenute a carico del Comune.

La ripetuta difformità dei rifiuti conferiti dal Comune rispetto a quelli rientranti nel EER 20.01.08 debitamente constatata, costituisce causa di risoluzione ai sensi dell’art.8 del presente atto.

Articolo 7 – Osservanza della normativa vigente in materia. Responsabilità e obblighi dell’Appaltatore

1) Nell’esecuzione dei servizi affidati l’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi contenuti nei documenti di gara; egli è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni normative comunque applicabili ai servizi ed alle prestazioni affidate.

2) L’appaltatore, altresì, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla

struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

3) L'appaltatore è altresì responsabile in solido verso la stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

4) Le parti si obbligano, inoltre, al rispetto di tutte le prescrizioni e le condizioni del contraente per consentire la completa e regolare esecuzione del servizio di cui al presente contratto, coordinandosi opportunamente tra loro.

5) L'Affidatario resta comunque responsabile per qualsivoglia danno a persone o cose verificatosi presso l'impianto di trattamento finale e/o danni causati allo stesso imputabili all'Affidatario stesso ovvero a terzi dal medesimo incaricati.

6) Nel caso il Comune proceda direttamente al trasporto del rifiuto agli impianti di trattamento finale esercitando la facoltà prevista dal punto 11.2 – comma 3 – del Capitolato Speciale d'Appalto (impianti di trattamento finale posti a distanza \leq 50 Km dal Comune di Albano Laziale) il Comune stesso resta comunque responsabile per qualsivoglia danno a persone o cose verificatosi presso l'impianto di trattamento finale e/o danni causati allo stesso imputabili al Comune stesso ovvero a terzi dal medesimo incaricati.

Articolo 8 - Recesso e Risoluzione

1) Il presente contratto potrà esser risolto nelle forme previste dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e nelle ipotesi di cui alla legge n. 136/2010, nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

2) Il presente contratto può essere risolto dal Comune, inoltre, previa formale costituzione in mora, in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia

di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

3) Ai sensi dell'art. 122 - comma 3 - del D. Lgs. n. 36/2023, si considerano

grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la

buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:

a) frode nell'esecuzione del servizio;

b) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo o altra procedura

concorsuale in cui incorra la Ditta aggiudicataria;

c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto e/o

del R.U.P.;

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del

servizio;

e) mancato reintegro della cauzione definitiva nei casi previsti dalla legge, dal

Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente contratto;

f) mancanza, revoca e/o sospensione delle autorizzazioni richieste per lo

svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;

g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

h) sospensione del servizio da parte dell'affidatario senza giustificato motivo che

si protragga oltre sei giorni consecutivi;

i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

l) perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi

affidati, quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti

dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

	m) applicazione di penali per un importo complessivo che ecceda il limite del 10% dell'importo del contratto;	
	n) altri casi e circostanze e con le modalità previsti dagli artt. 122 e 124 del D. Lgs. n. 36/2023;	
	o) reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;	
	p) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia, ovvero il Prefetto fornisca informazioni dal valore interdittivo;	
	q) la violazione delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;	
	r) il mancato rispetto del Patto di Integrità approvato dal Comune di Albano Laziale con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 21/11/2018;	
	s) il mancato impegno ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti ed aventi causa gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento" adottato dal Comune di Albano Laziale con delibera di Giunta Comunale n. 200 del 27/10/2016;	
	t) la mancata segnalazione, in qualunque modo accertata, alla Stazione Appaltante di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto e lo svolgimento del contratto stesso, nonché la mancata collaborazione con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale che possa incidere sull'affidamento e sullo svolgimento del contratto;	
	u) l'inadempimento tale da compromettere il raggiungimento delle finalità del contratto;	

v) il ritardo nella consegna della polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 ed al successivo art. 11;

z) le gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali.

4) Nei casi di cui ai commi precedenti l'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5) L'Affidatario ha la facoltà recedere dal presente contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta a norma dell'art. 1456 cod. civ., qualora il Comune si renda inadempiente rispetto ad una sola delle obbligazioni di seguito elencate e da ritenersi essenziali:

a) rispetto dei quantitativi di rifiuti, come concordati nel presente contratto, per almeno 20 (venti) giorni di fornitura, anche non consecutivi, durante la vigenza del presente contratto;

b) inosservanza degli obblighi e/o violazione dei divieti in tema di tipologia, composizione e altre caratteristiche qualitative dei rifiuti conferiti;

c) mancato pagamento degli importi dovuti entro i termini stabiliti nell'art. 3, con riferimento anche ad una sola fatturazione.

6) È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 9 – Comunicazioni

1) Salvo che sia diversamente disposto nel presente Contratto, tutte le modifiche, consegne di documenti e altre comunicazioni necessarie avverranno per iscritto e saranno consegnate per lettera raccomandata, o per telefax, o per posta celere o corriere espresso, ai seguenti indirizzi:

A) Per il Comune

B) Per l'Affidatario

Articolo 10 – Garanzia definitiva

1) La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante Garanzia Fideiussoria n..... rilasciata dalla agenzia, per un importo di € (.....) pari al% dell'importo di contratto, Iva esclusa, *(eventuale) beneficiando delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.*

2) Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs n. 36/2023 e successive modificazioni, essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

3) La cauzione definitiva deve permanere fino al termine del servizio affidato con il presente contratto. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del contraente. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nel servizio.

4) Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti da corrispondere al contraente.

5) La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di verifica delle prestazioni di cui all'art. 102 del Codice o, comunque, fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto e sarà svincolata secondo

quanto previsto dall'art. 117, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 11 – Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

1) L’Affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione affidate con il presente contratto, qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il Comune da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

2) L’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare al Comune una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stessa stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei servizi affidati. Tale assicurazione deve essere rispondente alle disposizioni dell’art. 117, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e/o alle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto qualora più restrittive.

3) La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dei servizi e cessa alla data di conclusione del contratto.

Articolo 12 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1) L’Affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio ed

è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 13 - Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

1) L’Affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008; l’appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze degli eventuali subappaltatori.

3) In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.

3) Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 14 - Penali

1) Le penali per eventuali inadempienze contrattuali sono previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.

2) L’importo delle eventuali penali verrà detratto in occasione del primo pagamento utile a favore dell’Affidatario.

3) L’importo complessivo massimo delle penali non può essere superiore al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale. Qualora l’importo complessivo massimo delle penali applicate durante l’esecuzione del contratto superi il suddetto limite il R.U.P. promuoverà l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto come previsto dal precedente art. 10.

4) È ammessa, su motivata richiesta dell’Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che l’applicazione non è imputabile a fatti e circostanze legate all’operato dell’impresa, oppure quando si

riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Comune.

5) La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario.

6) Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Comune su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto e l'organo di collaudo, ove costituito.

Articolo 15 - Incompatibilità ex dipendenti comunali

1) L'Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53 - comma 16 ter - del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 16 – Adempimenti in materia antimafia

1) Ai sensi dell'art. 91, comma 1 – lett. a), del D. Lgs. n. 159/2011 in relazione al presente contratto è stata acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 e comma 4, del medesimo Codice rilasciata dal Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con nota prot. n del, acquisita al protocollo del Comune in data al n e conservata agli atti dell'Ufficio da cui risulta che, in relazione al Contraente, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

(oppure, in alternativa)

1. - Ai sensi dell'art. 91, comma 1 – lett. a), del D. Lgs. n. 159/2011 in

relazione al presente contratto con nota prot. n del

è stata richiesta al Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 e comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011. Essendo spirato, senza alcun riscontro, il termine di cui all'art. 92, comma 2, del medesimo D. Lgs.n. 159/2011 si procede alla stipula del presente contratto avvalendosi della facoltà concessa dal comma 3 del medesimo art. 92.

2) Il presente contratto, pertanto, è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate, successivamente alla stipulazione del contratto stesso, informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011 in materia di legislazione antimafia. Il Contraente si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto/subaffidamento, o in eventuali altri subcontratti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto/subaffidamento, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto/subaffidamento, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalle competenti Autorità, successivamente alla stipulazione del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

3) La risoluzione contrattuale disposta ai sensi del comma precedente, lascia impregiudicato il diritto al pagamento del valore dei servizi già eseguiti ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

1) L’Affidatario si obbliga a conformarsi, nello svolgimento dell’appalto, a quanto previsto dalla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di cui alla legge n. 136/2010.

2) Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al rapporto contrattuale in oggetto, l’Affidatario indica fin d’ora il conto corrente dedicato per i movimenti finanziari relativi al servizio di cui assume l’onere che è il seguente:

3) Il Comune verifica, in occasione di ogni pagamento a favore dello Affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto

1) È vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e delle altre norme di legge in materia di contratti pubblici.

Art. 19 – Fallimento dell’appaltatore

1) Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.

2) Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 23/2023 e s.m.i in caso di fallimento dell’appaltatore, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 20 - Subappalto

1) Il subappalto è regolato dalle disposizioni dell'art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023.

2) L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. La Stazione Appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Articolo 21 - Controversie

1) Le controversie tra il Comune e l'Affidatario, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Velletri. È esclusa, pertanto, la clausola arbitrale.

Articolo 22- Domicilio dell'Affidatario

1) A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'Affidatario elegge il proprio domicilio ad Albano Laziale, in

Articolo 23 - Spese e registrazione

1) Il presente contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, dinanzi al sottoscritto Segretario Generale.

2) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3) Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione

di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 24 - Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati

1) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Albano Laziale, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

2) In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3) I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

4) Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

9) I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

10) I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

11) Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Albano Laziale con sede in Piazza della Costituente n. 1.

12) I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Albano Laziale al seguente indirizzo:

<http://www.comune.albanolaziale.rm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP>
agina/2971

13) Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’Affidatario esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

14) Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l’Affidatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

15) Con separato contratto, da concludersi entro 20 (venti) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l’Affidatario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

16) In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Articolo 25 - Rinvio

1) Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al Regolamento di cui al R.D. n. 827/1024 per la parte ancora vigente, al D. Lgs. n. 36/2023, al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente, al D. Lgs. n. 81/2008, al D. Lgs. n. 152/2006, al D.M. n. 49/2018, alle disposizioni ed indicazioni

impartite dall'ANAC, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia comunque applicabili all'appalto in oggetto, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal competente ufficio comunale. Dal R.U.P. e dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

3) Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alla documentazione di gara ed ai relativi allegati, al DUVRI ed all'offerta dell'appaltatore, che – ancorché non allegati al presente contratto in quanto depositati agli atti del Comune – le parti dichiarano di conoscere perfettamente ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia composto da pagine a video, letto alle parti che, a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me lo sottoscrivono in modalità di firma digitale. Io sottoscritto Segretario Generale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 82/2005 e successive modificazioni.

Il Dirigente Settore IV

Arch. Marco di Stefano

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Il Segretario Generale

Dott.ssa. Daniela Urtesi

(f.to digitalmente)

